



***Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato***  
**CONSORZIO d'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**  
**CATANIA ACQUE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 40 del 15/06/2012

Oggetto: Restituzione quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione, afferente i soggetti non serviti, riversata, nel fondo vincolato intestato all'Autorità d'Ambito, dal Comune di Ramacca.

IL DIRIGENTE

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 335 dell'8.10.2008, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 1, L. n. 36/94 ( Disposizioni in materia di risorse idriche) sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della L. n. 179/02 ( Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi", nonché dell'art. 155 comma 1, primo periodo, del Decreto legislativo n. 152/06 ( Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi";

Visto l'art. 8 sexies della Legge 27/2/2009 n. 13 ed il successivo decreto del Ministero dell'Ambiente 30/09/2009 con il quale sono stati individuati sia i criteri ed i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione, sia i soggetti tenuti all'obbligo di restituzione;

Visto l'art. 1 comma 4 del D.M. 30/9/2009 che espressamente sancisce la non applicabilità del citato decreto ai soggetti non allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi;

Visti gli artt. 3 comma 3, 4 comma 2, 5 comma 1 e 7 comma 3 del D.M. 30.09.2009 che attribuiscono alle gestioni in via diretta la competenza ad effettuare gli adempimenti di cui ai citati articoli tra cui, in particolare, l'individuazione dell'importo da restituire, deliberando la restituzione anche in forma rateizzata e mediante compensazione e la determinazione di eventuali oneri deducibili;

Visti gli atti esistenti presso gli archivi del Consorzio, dai quali risulta che il Comune di Ramacca quale gestore in via diretta, ha riscosso e riversato, nel fondo vincolato dell'Autorità d'Ambito, per quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione dei soggetti non serviti, la somma complessiva di € 8.983,40;



Considerato che, con nota prot. n. 10818/11, il Comune di Ramacca ha comunicato di aver effettuato gli adempimenti prescritti dall'art. 4 comma 1 del D.M. del 30/09/2009, propedeutici alla restituzione delle somme agli aventi diritto;

Vista la deliberazione assembleare n.10 del 31/10/2011 con la quale è stata autorizzata la restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione, riversata al fondo vincolato intestato all'Autorità d'Ambito e non utilizzata, affinché i gestori in via diretta provvedano alla successiva restituzione agli aventi diritto;

Vista la nota prot. n. 391/12 del Direttore Generale del Consorzio;

Dato atto che le somme da restituire sono state impegnate all'intervento 4000005 del bilancio 2007;

Visto il D.Legs n. 267/2000;

Ritenuto opportuno provvedere nel merito;

#### **D E T E R M I N A**

1) Di disporre la liquidazione a favore del Comune di Ramacca autorizzandone, altresì, il pagamento della complessiva somma di € 8.983,40, per quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione degli utenti non serviti, riversata nel fondo vincolato intestato all'Autorità d'Ambito, per la successiva restituzione agli aventi diritto.

2) Di trarre la spesa complessiva di € 8.983,40 dall'intervento 4000005 in conto residui 2007.



Il Dirigente  
Avv. Maria Beatrice Virzi